

REP. N. 14915

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE, ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA DEI CENTRI PER L’IMPIEGO SITI NELLA PROVINCIA DI NAPOLI (ESCLUSO NAPOLI CITTÀ) – **LOTTO 2**

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

L’anno duemilaventicinque il giorno nove del mese di ottobre, in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell’art. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtù del combinato disposto del D.P.G.R.C. di nomina n. 459 del 3.12.2013, della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attività dell’Ufficiale Rogante della Giunta”, della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto “Presenza d’atto del nuovo Schema tipo di contratto di appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi allegati” e del DPGRC n. 171 del 10/09/2025, nonché di idonea dichiarazione, prot. n. 0500543/2025 del 6/10/2025 resa ai sensi dell’art. 6 bis L.241/1990 e dell’art. 6 e 14, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell’Ufficio Supporto all’Ufficiale Rogante e al DPO) si sono costituiti:

- 1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Dirigente della Struttura di Missione PNRR dott.ssa Raffaella Farina, [REDACTED] domiciliata per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con DPGRC n. 61 del 27/06/2025. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. N.465388 del 23/09/2025, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2 e 14, DPR n. 62/2013 conservata agli atti dell’Ufficio Supporto all’Ufficiale Rogante e al DPO;
- 2) La Società Arpe Appalti S.R.L cf. n. 03803270614 di seguito denominata Società, nella persona

del geom. Andrea Petruolo nato a [REDACTED] identificato tramite Patente di guida n. [REDACTED] rilasciata il [REDACTED], valida [REDACTED], in qualità di legale rappresentante e amministratore unico della Società Arpe Appalti s.r.l., domiciliato per la carica presso la sede legale della Società Arpe Appalti s.r.l. in Casagiove (CE) Via Arcivescovo Pontillo n. 75. Verificata dalla Struttura di Missione PNRR la regolarità della visura camerale del 27/05/2025 documento T 604950618, tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Caserta, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 20/07/2012, numero e codice fiscale n. 03803270614 e R.E.A. n. CE – 273773.

Verificata, altresì, la richiesta di informazioni antimafia a carico della Società, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali alla Prefettura di Caserta, tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (BDNA), con nota con prot. n. PR_CEUTG_Ingresso_0073044 del 26/05/2025.

Considerato che per il predetto operatore economico sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011

Verificata dalla Struttura di Missione PNRR per la Società Arpe Appalti s.r.l. la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n. INAIL_49729112 con scadenza il 25/10/2025, da cui risulta che la detta Società è in regola nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE; Verificato che il Dirigente dell'UOS 402.01.01 Realizzazione interventi PNRR ha attestato, con nota n. 464639 del 22/09/2025, che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a euro 0 (zero).

Dopo tali verifiche, detti componenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- a) la Regione Campania, con Delibera di Giunta n. 697 del 30 dicembre 2019, ha approvato il Piano di Rafforzamento dei Centri per l'Impiego, contenente il quadro finanziario programmatico per l'utilizzo delle risorse stanziato a livello regionale;
- b) al fine di garantire la realizzazione del Piano di Rafforzamento, l'Ufficio Speciale Grandi Opere 60.06.00 ha inteso stipulare un Accordo Quadro quadriennale suddiviso in 6 lotti funzionali, ai

sensi dell'art. 59, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, da affidare mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71, comma 3, D.lgs. n. 36/2023, per lavori, forniture e servizi di architettura e ingegneria relativi alla realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e manutenzione architettonica, strutturale ed impiantistica dei Centri per l'Impiego siti in Regione Campania;

- c) con Decreto Dirigenziale n. 1152 del 18/12/2024, la Direzione Generale dell'Ufficio Speciale Grandi Opere ha incaricato lo Staff 60.06.92 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR" di avviare la procedura di gara aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023, per la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in sei lotti, della durata di quarantotto mesi, con un unico operatore economico per ciascun lotto, per un importo complessivo pari a € 71.500.000,00 oltre IVA e oneri di legge se dovuti;
- d) con il medesimo decreto sono stati approvati il Capitolato Speciale d'Appalto, i Capitolati tecnici, i Cronoprogrammi dei lavori, gli schemi di contratto, la scheda tecnica con criteri di aggiudicazione e punteggi, gli elaborati progettuali per le sedi, le relazioni DNSH, il manuale di identità visiva e il concept, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- e) con Decreto Dirigenziale n. 1154 del 19/12/2024, l'Ufficio Speciale "Grandi Opere" ha indetto la procedura di gara aperta telematica (Proc.4020/AQ/2024), ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n. 36/2023, per la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale, suddiviso in sei lotti, con un unico operatore economico per ciascun lotto;
- f) I lotti funzionali sono stati così distinti:
 - LOTTI da 1 a 4: Tutti gli interventi edilizi ed impiantistici che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, di rifacimento di manufatti e impianti presenti, anche sulle aree esterne pertinenziali e no, quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; tutte le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, di manufatti e impianti presenti sulle aree esterne pertinenziali e non, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche della destinazione d'uso; tutti gli interventi di piccola manutenzione e riparazione necessari per ripristinare la funzionalità dei beni e l'esecuzione di tutti gli interventi manutentivi, dipendenti dallo stato dall'uso dei beni che limitano o evitano l'insorgere del guasto, programmabili nel tempo da un programma manutentivo;
 - LOTTO 5: Fornitura ed installazione di arredi e complementi di arredo, nuovi di fabbrica, il loro

trasporto, montaggio e installazione presso gli uffici dei Centri per l'Impiego presenti su tutto il territorio della Regione Campania;

– LOTTO 6: Servizi di architettura e ingegneria inerenti ad alcune sedi, tra i quali la Progettazione Esecutiva da sviluppare secondo i contenuti minimi del progetto esecutivo disciplinati dal Codice dei Contratti;

g) sono stati acquisiti i seguenti CIG per ciascun lotto tramite piattaforma digitale certificata:

– LOTTO 1: B4F1559EEC;

– LOTTO 2: B4F155AFBF;

– LOTTO 3: B4F155B097;

– LOTTO 4: B4F155C16A;

– LOTTO 5: B4F155D23D;

– LOTTO 6: B4F155E310.

h) entro il termine di scadenza sono pervenute le offerte degli operatori economici, come da verbali di gara;

i) con verbale di seduta pubblica del 17/02/2025, il seggio di gara ha provveduto all'apertura delle buste amministrative, attribuendo l'esito "Ammissa" a ciascun offerente e chiudendo la fase di valutazione amministrativa;

j) con Decreto Dirigenziale n. 167 del 04/03/2025, è stata nominata la commissione giudicatrice;

k) la commissione giudicatrice, con verbali n.1 del 12/03/2025, n.2 del 9, 16, 17, 30 aprile, 5, 7 maggio 2025 e n.3 del 12 maggio 2025, ha concluso i lavori di valutazione e formulato la graduatoria per il Lotto 2, proponendo l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico ARPE APPALTI SRL;

l) con verbali n.3 del 28/05/2025, n.4 del 06/06/2025, n.5 del 16/06/2025, il seggio di gara ha esaminato la busta amministrativa del primo classificato del Lotto 2, con esito positivo;

m) con nota PG/2025/0381170 del 31/07/2025, il RUP, arch. Giovanni Lanzuise, all'esito positivo delle verifiche ex art. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. 36/2023 e delle verifiche dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziaria ex art. 100 del D.lgs. 36/2023, ha confermato la proposta di aggiudicazione della commissione giudicatrice per il Lotto 2 in favore dell'operatore economico ARPE APPALTI SRL, rappresentando che non sussistono elementi ostativi per proseguire con gli adempimenti previsti ex art. 17 c. 5 del D.lgs. 36/2023;

n) è stata data comunicazione dell'aggiudicazione all'operatore economico e ai concorrenti che hanno

- presentato offerta ammessa in gara, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 36/2023;
- o) è stata data pubblicità ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013;
 - p) sono stati richiamati e approvati tutti gli atti e documenti di gara, i Capitolati, il Disciplinare, il Bando di gara, le offerte tecnica ed economica, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati;
 - q) sono state effettuate tutte le verifiche di legge, anche attraverso il sistema FVOE di ANAC, tra cui quelle volte ad acclarare l'assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 94 del D.lgs. 36/2023 e, ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. n. 36/2023, le verifiche relative al possesso in capo alla Società dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 - Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la seguente documentazione:

- a) Capitolato Speciale di Appalto;
- b) Elaborati Progettuali;
- c) Cronoprogramma dei lavori;
- d) Offerta Tecnica e migliorativa dalla Società.

Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso l'UOS 402.01.01 della Struttura di Missione PNRR, non è allegata al presente contratto per richiesta espressa delle Parti contraenti, ma ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2 - Norme regolatrici

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo: dal D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato. Ed altresì:

- a) dal Capitolato Speciale di Appalto e gli elaborati, gli atti ed i documenti ivi richiamati e/o ad esso allegati;

- b) dai Progetti Esecutivi dei lavori e relativi elaborati e documenti;
- c) dal Cronoprogramma dei lavori;
- d) dall'offerta della Società, comprensiva del prezzo e del tempo offerti, i documenti e le dichiarazioni presentate dal medesimo per la partecipazione alla gara, nonché tutti gli atti ed i documenti ivi richiamati;
- e) dal bando, il disciplinare di gara e gli ulteriori atti e documenti posti a base di gara.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Società dichiara espressamente di conoscere e di aver esaminato con la massima cura e attenzione i contenuti dello stesso nonché tutti gli atti e documenti che regolano l'appalto, anche se non materialmente allegati, di accettare ed osservare la disciplina ivi contenuta, tenuto conto delle prestazioni oggetto dell'affidamento, delle particolarità di quest'ultimo, di tutte le circostanze generali e particolari atte ad influire sull'esecuzione del medesimo e tutti gli oneri connessi.

Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto

La Regione affida alla Società, che accetta, l'esecuzione dei "lavori relativi alla realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e manutenzione architettonica, strutturale ed impiantistica dei Centri per l'impiego siti nella provincia di Napoli (escluso Napoli città)" CUP B27J23000010006 – Lotto 2 CIG. B4F1559EEC.

Il presente Accordo quadro assume la qualifica di contratto normativo, e contiene pertanto la disciplina generale inerente all'esecuzione dei lavori al momento non predeterminabili e che saranno specificamente e successivamente individuati ed affidati all'operatore economico con appositi contratti attuativi.

Con la sottoscrizione del presente Accordo quadro la Società si impegna pertanto a sottoscrivere gli eventuali contratti attuativi per un importo massimo che non superi il valore dell'Accordo quadro stesso, a semplice richiesta della Regione, sempre che gli stessi siano in attuazione del presente Accordo quadro. Si applicano al presente Accordo quadro ed ai singoli Contratti applicativi le disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023. Gli articoli del presente contratto si applicano, anche se non espressamente richiamati, salva espressa incompatibilità, anche agli eventuali contratti attuativi.

Art. 4 - Descrizione e finalità dei lavori

Le prestazioni oggetto dell'Accordo quadro saranno commissionate attraverso Contratti Attuativi stipulati a corpo. Per ogni immobile oggetto di intervento potranno essere sottoscritti uno o più

Contratti Attuativi fino a esaurimento delle risorse finanziarie del lotto. I lavori che la Società si obbliga a prestare si sostanzieranno nell'esecuzione di:

- a) tutti gli interventi edilizi ed impiantistici che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, di rifacimento di manufatti e impianti presenti, anche sulle aree esterne pertinenziali e no, quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) tutte le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, di manufatti e impianti presenti sulle aree esterne pertinenziali e non, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche della destinazione d'uso;
- c) tutti gli interventi di piccola manutenzione e riparazione necessari per ripristinare la funzionalità dei beni e l'esecuzione di tutti gli interventi manutentivi, dipendenti dallo stato dall'uso dei beni che limitano o evitano l'insorgere del guasto, programmabili nel tempo da un programma manutentivo.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali la Società dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

I lavori si svolgeranno presso l'immobile indicato nel singolo Contratto Attuativo.

Art. 5 - Figure di riferimento nell'esecuzione del contratto

I rapporti contrattuali fra la Regione e la Società saranno gestiti dal Responsabile Unico del Progetto (di seguito, per brevità, anche "RUP"), arch. Giovanni Lanzuise, nominato con Decreto Dirigenziale n. 1152 del 18/12/2024, e, per la Società, dal Legale Rappresentante geom. Andrea Petruolo.

Al RUP sono affidati tutti i compiti attinenti alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto nei limiti delle attribuzioni di cui al presente contratto ed agli altri atti e documenti che regolano l'appalto. La Regione, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento del singolo Contratto attuativo, nominerà, su proposta del RUP, un Direttore dei lavori per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori. L'attività del direttore dei lavori è disciplinata dall'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un

anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

La Regione conferisce mandato al Direttore dei Lavori (di seguito, per brevità, anche “DL”), quale suo rappresentante, per quanto attiene all’esecuzione dell’appalto nei limiti delle attribuzioni previste per legge. La Direzione Lavori ha le funzioni ed i compiti di sovrintendenza, coordinamento e controllo, e vigila che l’esecuzione dei lavori avvenga nel rispetto del contratto e degli altri documenti che regolano l’appalto nonché delle regole dell’arte, nella piena osservanza di tutte le disposizioni normative e regolamentari applicabili, ed in genere compie tutte le attività e ha gli obblighi e le responsabilità ad esso demandate dalla legge e attribuite dal committente. Il Direttore Lavori potrà avvalersi di collaboratori ed ausiliari qualificati ai sensi di legge.

La Società è tenuta ad osservare, riconoscere ed eseguire sia in ambito operativo che amministrativo gli ordini scritti della Direzione Lavori.

Il RUP, il DL e la Regione hanno la più ampia facoltà di vigilanza e controllo sui lavori.

A tal fine, potranno formulare direttive, assistere ai lavori, effettuare controlli, ordinare prove e, se necessario, disporre la sospensione dei lavori per gli accertamenti, fermo restando l’obbligo della Società di fornire i chiarimenti e le prove richieste.

La vigilanza effettuata dai suddetti soggetti non esclude o riduce la responsabilità della Società per la regolare esecuzione dei lavori e quella per danni diretti o indiretti comunque causati.

Art. 6 - Decorrenza e durata del contratto

Le attività oggetto dell’Accordo quadro avranno la durata di quattro anni consecutivi e continui, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.

La Regione si riserva, ai sensi di quanto disposto dall’art. 17 del D.lgs. 36/2023, il diritto di richiedere, in caso di urgenza, l’esecuzione anticipata, nelle more della sottoscrizione del Contratto Attuativo. In quest’ultimo caso, la decorrenza si intenderà fissata alla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori

Per durata dell’Accordo Quadro si intende, pertanto, il periodo entro il quale l’Amministrazione potrà affidare Contratti Attuativi per l’espletamento dei diversi servizi esplicitati in oggetto.

Gli Accordi Quadro si esauriranno comunque decorsi i quattro anni, ancorché non siano state interamente impiegate le somme a disposizione e cesseranno di avere efficacia alla scadenza fissata, anche se nel corso della loro durata non sia stata affidata alcuna attività.

I Contratti Attuativi conserveranno efficacia sino al completamento delle attività oggetto dello

specifico affidamento, e comunque entro e non oltre i termini imposti dal finanziamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro senza che, in questo caso la Società possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.

Le attività ed i servizi saranno realizzati secondo le scadenze descritte nel cronoprogramma del lotto 2 (Napoli Provincia), allegato alla documentazione di gara, in considerazione del ribasso temporale del 35,00% offerto dalla Società, da applicarsi ai tempi indicati per l'esecuzione dei Lavori e del ribasso percentuale unico del 15,68% (quindicivirgolasessatottopercento) che sarà applicato ai prezzi delle singole lavorazioni che verranno affidate all'aggiudicatario nel periodo di durata dell'Accordo Quadro fino al raggiungimento dell'importo massimo spendibile del lotto pari a 9.450.000,00 € (comprensivo di oneri della sicurezza), oltre IVA e oneri di legge se dovuti.

Art. 7 - Obbligazioni ed esecuzione del contratto

La Società dovrà ottemperare alle raccomandazioni contenute nei documenti di progetto e a quanto ulteriormente offerto in sede di gara.

Sono a carico della Società tutti gli obblighi prestazionali già previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, quelli ad essa imposti per legge, per regolamento od in forza del Capitolato Generale di Appalto, con particolare riferimento alle prescrizioni contrattuali dal Capitolato Speciale di Appalto, agli elaborati, agli atti e ai documenti ivi richiamati e/o ad esso allegati, al Progetto Esecutivo nonché oggetto dell'offerta della Società, comprensiva del prezzo e del tempo offerti, i documenti e le dichiarazioni presentate dal medesimo per la partecipazione alla gara, nonché tutti gli atti ed i documenti ivi richiamati.

La Società è tenuta a comunicare tempestivamente alla Regione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

La Società ha, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023.

Art. 8 - Gruppo di lavoro

La Società si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro dichiarato nell'Offerta tecnica, con la struttura tecnica indicata. L'eventuale sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro è subordinata, anche nei casi di forza maggiore, al formale assenso da parte della Regione da esprimersi con provvedimento

del responsabile del procedimento a seguito di specifica e motivata richiesta, e previo l'esame di idonea documentazione presentata da parte della Società.

La documentazione di cui al precedente capoverso dovrà comprovare il possesso, da parte dei nuovi componenti del gruppo di lavoro proposti in sostituzione, di requisiti almeno equivalenti a quelli in possesso dei corrispondenti componenti del gruppo di lavoro originario, con la precisazione dei rispettivi nominativi e delle referenze.

Art. 9 - Corrispettivi e pagamenti

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori del lotto 2 è fissato in € 9.450.000,00 € (novemilioni quattrocentocinquantamila/00), al netto di I.V.A. e oneri di legge, con il quale la Società si intende compensato di tutti gli oneri imposti con il presente Contratto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

La Società, per ogni singolo Contratto attuativo, ha diritto all'erogazione dell'anticipazione e ai pagamenti in acconto, in corso d'opera.

Ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 36/2023, sul valore di ogni singolo Contratto Attuativo viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20%, da corrispondere alla Società entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

La Società avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra pari a euro 300.000, 00 (trecentomila/00) per ogni singolo Contratto Attuativo di importo inferiore ad euro 900.000 (novecentomila) e ad 1/3 dell'importo affidato per ogni singolo Contratto Attuativo di importo uguale o superiore ad Euro 900.000 (novecentomila).

Gli importi saranno pagati, unicamente e direttamente, alla Società, a fronte dell'emissione di regolari fatture. Il pagamento delle somme di cui sopra sarà effettuato dalla Regione mediante accredito sul c.c. bancario e/o postale indicato per iscritto dalla Società.

L'anticipazione del prezzo e i pagamenti in acconto saranno effettuati secondo le modalità previste dall'art. 2.9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 10 - Clausola Revisione Prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, senza apportare modifiche che alterino la natura generale dell'accordo quadro, è prevista la revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura

oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa. Al verificarsi di detti eventi il corrispettivo sarà adeguato secondo gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT di cui al comma 3, lett. a) e b) dell'art. 60 del D.lgs. relativi ai prezzi al consumo. La revisione dei prezzi di cui al presente articolo è riconosciuta previa richiesta scritta della Società, debitamente motivata, da presentare a pena di decadenza entro 15 giorni dall'emissione di ciascun certificato di verifica di conformità.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla revisione prezzi vengono utilizzate le risorse indicate dall'art. 60, comma 5 del d. lgs. n. 36/2023.

Art. 11 – Garanzie definitive

La Regione dà atto che la Società ha prestato un'idonea garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, con le modalità previste dall'art. 106, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente Accordo quadro, mediante polizza fidejussoria del 01/09/2025 n. 1684.00.27.2799914373 stipulata con SACE BT S.p.A. (Agenzia di Napoli Assinvest s.a.s), a favore della Giunta Regionale della Campania, per un importo pari a euro 189.000,00 (centottantanovememila/00), pari al 2,00 % del corrispettivo fissato dal contratto stesso.

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del Codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale e i termini di decadenza, di cui all'art. 1957 del Codice civile.

La garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente è verificabile telematicamente presso l'emittente. La garanzia contiene la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.”.

Ai sensi del comma 10 del predetto art. 117 la Società, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a costituire e consegna alla Regione, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo, corrisponde all'importo contrattualizzato. Detta polizza dovrà assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile

per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro". La copertura assicurativa deve avere decorrenza dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Così come prescritto al comma 12 dell'art. 117 del medesimo decreto le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative presentate sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Le garanzie fideiussorie prevedono, altresì, la rivalsa verso la Società e il diritto di regresso verso la Regione per l'eventuale indebito. È stato designato per i rapporti con la Regione il geom. Andrea Petruolo.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso la Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso d'inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte della Società, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Detta polizza fideiussoria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché ad esso non materialmente allegata, viene conservata agli atti dell'Amministrazione prot. n. 0432258/2025 del 04/09/2025.

Art. 12 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Salve le ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del cc., le parti concordano che il Contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del D.lgs. 36/2023;
- b. modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
- c. la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);
- d. la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
- e. ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;
- f. violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
- g. decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- h. provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.

La Regione potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., previa dichiarazione contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa da comunicarsi alla Società - a mezzo Posta Elettronica Certificata - oltre che per le ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della stipula del presente contratto;
- b) mancato possesso e/o perdita in capo alla Società dei requisiti di carattere generale di cui agli artt.

94-98 del D.lgs. n. 36/2023;

- c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto;
- d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse coinvolgere la Società;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e previsti all'art. 24 del presente Contratto;
- g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
- h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;
- i) adozione di comportamenti contrari ai principi sanciti nel Protocollo di legalità della Regione Campania;
- j) (*eventuale*) mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale nel caso in cui venga a scadenza durante l'esecuzione del contratto;
- k) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento ed allegato al presente Contratto;
- l) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011;
- m) mancato possesso e/o perdita in capo alla Società dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 36/2023.

Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il verificarsi e l'accertamento amministrativo dell'ipotesi d'inadempimento in questo contemplata (se sono state previste più ipotesi di inadempimento la clausola deve essere espressa nel seguente modo: "a seguito del verificarsi e dell'accertamento amministrativo di una delle ipotesi in questo contemplate").

La Regione ha, altresì, la facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento nel caso di mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 1.20 del Capitolato.

In caso di risoluzione, la Regione ha la facoltà di escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare

e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento del maggior danno.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Regione il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno della Società inadempiente.

Nel caso di risoluzione del contratto la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 121, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione del presente contratto, la Società si impegna, sin d'ora, a fornire alla Regione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

In caso di risoluzione per responsabilità della Società, quest'ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Regione per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Regione non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del D.lgs. n. 36/2023.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Regione incamererà la garanzia definitiva.

Altresì, le parti sono consapevoli che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto di cui al successivo art. 13 le disposizioni degli art. 122 e 123 del d.lgs. n. 36/2023, le pertinenti disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., del codice civile e del capitolato d'appalto richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente contratto”.

Art. 13 - Recesso

La Regione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente Contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione alla Società Arpe Appalti srl a mezzo PEC arpeappaltisrl@legalmail.it - con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

Alla data di efficacia del recesso la Società dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

La Società avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e dall'All. II 14 al Codice, e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese a qualunque titolo.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ultima ipotesi, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 14 - Ritardi nell'esecuzione - Penali

La Società si obbliga a pagare per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori una penale calcolata in misura giornaliera pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale. Nello specifico, in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti nei Contratti Attuativi per l'ultimazione dei lavori o delle forniture o dei servizi, viene applicata una penale giornaliera di 1‰ dell'importo netto contrattuale.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo/verifica di conformità finale. La Società dovrà emettere regolare nota di credito corrispondente all'importo di dette penali. La liquidazione del corrispettivo finale è subordinata alla ricezione della nota di credito.

L'applicazione delle penali di cui al precedente comma avverrà previa contestazione scritta alla Società da parte del responsabile della Regione, Arch. Giovanni Lanzuise, entro il termine massimo di giorni 3 (tre) dal verificarsi del ritardo o dell'inadempimento.

La Società dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno applicate alla Società le penali come sopra indicate.

Le penali non pregiudicano il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione.

Art. 15 - Clausola di manleva

La Società si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 16 - Obblighi sociali

La Società si obbliga, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari e dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Le parti danno atto che il CCNL indicato negli atti di gara, applicabile al personale dipendente impiegato nel presente appalto è F089 - CCNL per i dipendenti di imprese edili ed affini, F150 - CCNL settore edile.

La Società dichiara e si obbliga ad applicare al proprio personale dipendente il CCNL F012 EDILIZIA – INDUSTRIA CNEL che garantisce ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara. La Società si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Ai sensi del D.L. n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n.1 20 del 2020, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte della Società, prima di procedere al saldo finale di lavori, è richiesta la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva.

Art. 17 - Vigilanza e controllo

La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che la Società è tenuto a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato.

La vigilanza sull'attività oggetto dell'appalto è affidata al Dirigente dell'UOS S02.01.01 Realizzazione investimenti PNRR e Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Lanzuise.

Art. 18 – Cessione del contratto, disciplina del subappalto e cessione dei crediti

Ai sensi dell'art. 119, e fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d) del medesimo decreto in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente Contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei confronti della Società inadempiente.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte della Società, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l'opponibilità alla Regione è disciplinata dall'Allegato II.14 al richiamato D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, la Regione si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante on comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

La Società in sede di offerta e nel rispetto dell'art. 119 del d. lgs. n. 36/2023 ha dichiarato di voler subappaltare, nei limiti previsti,

- la categoria prevalente OG1 fino al 49,00%;
- le categorie scorporabili OS3, OS28 e OS 30 fino al 100%.

La Società in sede di offerta ha dichiarato di essersi avvalso, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dell'istituto dell'avvalimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 del D.lgs. 36/2023, nei limiti e con le modalità ivi previste, mediante contratto stipulato con l'operatore economico ausiliario "COMI S.r.l." con sede in Salerno (SA) alla via San Leonardo n. 52, iscritta alla CCIAA di Salerno al n. 03577530656, che si è obbligato a mettere a disposizione le risorse e i requisiti oggetto di avvalimento per tutta la durata dell'appalto, in particolare la sua categoria SOA OG1 classifica VII per l'importo di € 4.285.000,00.

Il contraente si obbliga, altresì, ad inserire nel contratto con il subappaltatore la clausola relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. n. 136/2020.

Ai fini del rispetto di quanto indicato dall'art.119 comma 11 del d. lgs. n. 36/2023, il contraente è obbligato a trasmettere, tempestivamente e comunque entro venti giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

In ogni caso l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili a cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 19 - Proprietà degli elaborati

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati progettuali, ivi compresi documenti preparatori, generati dalla Società nell'ambito o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni affidate con il presente contratto, nessuna esclusa, rimarranno di titolarità esclusiva della Regione, che potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, e la modifica.

La Regione potrà introdurre agli elaborati consegnati dalla Società tutte le modifiche e/o integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune, potendo ricorrere in tal caso anche all'attività di operatori diversi rispetto alla Società e senza che quest'ultimo possa vantare alcuna pretesa all'esecuzione di tali modifiche o diritto al riconoscimento di indennizzi o risarcimenti.

Art. 20 - Obblighi di riservatezza

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

La Società potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società a gare e appalti.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

La Società dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "GDPR"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione

dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

La Società prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla società stessa ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Società acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. La Società si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

La Società si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; la Società si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. La Società prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che la Società sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 22 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della Società è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e la Società/ATI.

Art. 23 - Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società dichiara:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, alla Società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 24 – Controversie

(La clausola che deroga alla competenza va inserita solo se la controparte non ha la sede legale in Napoli).Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 25 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, la Società (o altro) si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 26 - Obblighi di tracciabilità finanziaria

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del contratto.

La Società ha comunicato con nota assunta in carico al prot. N. 432258 del 04/09/2025 gli

estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.

La Società si obbliga a comunicare alla stazione appaltante ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine di 10 giorni dalla variazione.

Il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 27 - Codice del comportamento

La Società si obbliga nell'esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 612 del 14 novembre 2024.

La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 28 – Figure di riferimento nell'esecuzione del contratto

I rapporti contrattuali fra la Regione e la Società saranno gestiti dal RUP, arch. Giovanni Lanzuise nominato con Decreto Dirigenziale n. 1152 del 18/12/2024 e, per la Società, dal Legale rappresentante geom. Andrea Petruolo.

La Regione, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento del singolo Contratto attuativo nominerà, su proposta del RUP, un Direttore dei lavori per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori; per la Società il Responsabile della commessa è il geom. Andrea Petruolo. Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

Art. 29 - Comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e la Società si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

- 1) Regione: pnrr@pec.regione.campania.it
- 2) Società: arpeappaltisrl@legalmail.it

Art. 30 - Imposte e spese

Sono a carico del RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo sono state versate in modalità telematica, nella misura calcolata secondo l'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da ventitré pagine, di cui ventidue pagine per intero e l'ultima soltanto in parte. Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'Amministrazione digitale (CAD).

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione digitale (CAD).



ANDREA
PETRUOLO
09.10.2025
11:22:32
GMT+02:00



RAFFAELLA
FARINA
REGIONE
CAMPANIA
DIRIGENTE
09.10.2025
11:35:10
GMT+02:00



MAURO FERRARA
Regione Campania
Ufficiale Rogante
09.10.2025
12:41:21
GMT+02:00

Ricevuta del: 09/10/2025 ora: 13:32:03

Utc: 1760009513817647

Utc_string: 2025-10-09T13:31:53.817647+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 09/10/2025

Ora invio: 13:31:53

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 2

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 230001327

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: [REDACTED]

Ufficio delle entrate competente:

TE8 - Napoli DP I - TE8 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 700,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: [REDACTED]

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 14915/2025 (del codice fiscale: [REDACTED])

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 43066 del 09/10/2025

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I

| Tributo | | Importo |
|------------------------------|-------------|---------|
| 9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI | 200,00 Euro | |
| 9802 IMPOSTA DI BOLLO | 500,00 Euro | |

Data: 14/10/2025 ora: 19:39:57

Ricevuta di Pagamento

Relativa agli atti inviati con il file avente i seguenti dati identificativi:

Data invio: 09/10/2025

Ora invio: 13:31:53

Identificativo attribuito dall'Amministrazione: 230001327

Identificativo attribuito dall'utente: 2

Identificativo attribuito dal sistema delle riscossioni: 21666899733

Codice fiscale del Notaio: [REDACTED]

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 700,00 Euro

L'importo e' stato addebitato in data: 09/10/2025

Atto con Repertorio: 14915/2025

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubbl., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I

| Tributo | Importo |
|------------------------------|-------------|
| 9802 IMPOSTA DI BOLLO | 500,00 Euro |
| 9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI | 200,00 Euro |